

# Gli incentivi fiscali per le start-up innovative

Relazione del Dr. Luca De Stefani

info@studiodestefani.com  
www.studiodestefani.com

Studio DeStefani

## Start-up innovativa: requisiti, tutti:

Art. 25, c. 2, DL  
18.10.2012, n. 179

**Società di capitali italiana (anche cooperativa) o una Società Europea residente in Italia (art. 73, Tuir), non quotate, con:**

OK: aumento CS o cessione tra soci e/o terzi, se condizione OK, anche dopo l'operazione (Assonime 06.05.2013, n. 11).

➤ **Maggioranza CS x i primi 24 mesi: PF;** La minoranza: anche una società fiduciaria  
E la maggioranza, se dietro PF?

«delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto»

Anche società già operative

➤ **costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi;**

Non dall'iscrizione nella sezione speciale (che è il momento iniziale delle agevolazioni, tranne che per le norme sul lavoro), ma dalla data in cui l'atto costitutivo è iscritto dal Notaio presso la sezione ordinaria.

X quelle già costituite al 19.12.2012 (risposta del ministero dello Sviluppo economico a Infocamere 12.02.2013): possibilità di iscrizione nella sezione speciale, anche se presentano dopo il 17.02.2013 (cioè dopo 60 gg dal 19.12.2012, entrata in vigore legge di conversione) la dichiarazione di ok requisiti (tutti) al 19.12.2012. E' inderogabile il termine x possedere i requisiti al 19.12.2012 e x la durata massima di 48 mesi (decorrente dal 19.12.2012).

➤ **valore produzione non > a 5 mio euro (dal «secondo anno di attività»);**

X società costituita nel 2013, con primo esercizio sociale chiuso il 31.12.2013, la fine del «secondo anno di attività» si ha a metà del 2015 → verifica nel bilancio 2015, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 (Assonime 06.05.2013, n. 11).

Studio DeStefani

## Start-up innovativa: requisiti, tutti:

Art. 25, c.2, DL  
18.10.2012, n. 179

**Società di capitali italiana (anche cooperativa) o una Società Europea residente in Italia (art. 73, Tuir), non quotate, con:**

“Tendenzialmente ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica”, quindi, OK anche se operano in settori “tecnologicamente maturi” (Assonime 06.05.2013, n. 11)

- **oggetto soc. «esclusivo o preval.»: sviluppo e commercializz. «prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»;**

“Ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli” (Assonime 06.05.2013, n. 11).

- **«non distribuisce, e non ha distribuito, utili» della sua costituzione;**

- **sede principale affari e interessi in Italia;**

OK: se in Ita ci sono gli «organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali e amministrative» (Assonime 06.05.2013, n. 11).

- **non costituita da fusione, scissione o cess. d’az. o ramo d’az..**

E’ vietata anche la nascita per trasformazione, in quanto vi è con continuità dell’impresa (Assonime 06.05.2013, n. 11).

Vanno iscritte in “apposita sezione speciale del registro delle imprese” per “poter beneficiare della disciplina”.  
X l’iscrizione, la sussistenza dei requisiti (tutti) va “attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese” (art. 25, c. 8-9, DL 18.10.12, n. 179).

Studio DeStefani

## Start-up innovativa: requisiti, almeno 1:

Art. 25, c.2 DL  
18.10.12, n. 179

1. **Spese R&S almeno 20% del > tra valore e costo produzione**
2. **Almeno 1/3 forza lavoro: dipendenti o collaborat. qualificati**
3. **Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»**

Voce A e B del CE

1. **Spese R&S almeno 20% del > tra valore e costo produzione**

- No spese x acquisto immobili

«Descritte in nota integrativa».  
X società già cost. e al 1° anno → dichiaraz del legale rappr.

- Si quelle dell’OIC 24:

Dubbi x ric. di base (che va a CE) (Ass. 06.05.2013, n. 11).  
OK x R&S capitalizzabile

- **ricerca di base:** studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma sono di utilità generica per l’impresa;
- **ricerca applicata e sviluppo:** studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicaz che si riferiscono direttam. ad uno specifico progetto.

- Si spese x «sviluppo precompetitivo e competitivo»: quali «sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso».

Studio DeStefani

## Start-up innovativa: requisiti, almeno 1:

Art. 25, c.2 DL 18.10.12, n. 179

1. Spese R&S almeno 20% del > tra valore e costo produzione
  2. Almeno 1/3 forza lavoro: dipendenti o collaborat. qualificati
  3. Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»
- 
2. Almeno 1/3 forza lavoro: «dipendenti o collaboratori» con
    - dottorato ricerca (anche in corso) in Ita o estero oppure;
    - laurea + attività di ricerca certificata in istituti ricerca pubblici o privati, in Ita o estero, da almeno 3 anni.

Per la norma, no gli amministratori. Assonime 06.05.2013, n. 11: «la norma tuttavia non tiene conto della realtà fattuale delle start up innovative», anche se la loro inclusione «sembra più coerente con la realtà di queste imprese e conforme allo spirito della legge ritenere che il parametro quantitativo della forza lavoro qualificata possa prendere in considerazione anche le figure degli amministratori».

3. Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.» (brevetto) relativa ad una invenzione industriale, invenzione biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente collegate a oggetto sociale e attività svolta.

In Ita, i software non sono brevettabili e si applica la tutela del diritto di autore.  
 X Assonime 06.05.2013, n. 11 ➔ può valere per le start-up inn. l'iscrizione del programma nell'apposito registro Siae.

Studio DeStefani

## La start-up innovativa: incentivi all'investimento


No se si investe in incubatori

Art. 29, DL 18.10.2012, n. 179

### ➢ Detrazione Irpef del 19% o

25%


Se a vocazione sociale o esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico



Ok anche agli investitori società di persone, che trasferiranno la detrazione Irpef ai propri soci.

### ➢ Deduz. da reddito Ires del 20%

27%



I due incentivi non rilevano ai fini Irap.  
(Assonime 06.05.2013, n. 11)

Denaro, no natura (beni, aziende)

- delle «somme investite» nel «capitale soc.»,
- direttamente o tramite
  - organismi di investim. collettivo del risparmio o
  - altre società che investano preval. in start-up inn..

Si, conversione in azioni di obbligazioni.

Ma anche versamenti:

- a fondo perduto;
- in c/capitale (c/aum. di cap. o in c/futuro aum. capit.;
- sopraprezzo az. o quote;
- rinunce di finanziam. soci

Applicando (Assonime 06.05.2013, n. 11) la prassi (circ. 21.12.2009, n. 53/E, par. 2.1) x il bonus capitalizzazione (art. 5, c. 3-ter DL 01.07.2009, n. 78), dove la norma (come le start-up) parlava solo di «aumenti di capitale di soc. di cap. o di pers.».

Studio DeStefani

## La start-up innovativa: incentivi all'investimento

➤ **Periodo dell'incentivo Irpef o Ires: 2013, 2014 e 2015.**

Incentivi nell'anno dell'investim.: princ. di cassa.

➤ **Importo max investimento "in ciascun periodo d'imposta":**

- per l'Irpef: 500.000 euro;
- per l'Ires: 1.800.000 euro.

X Ires, la deduzione può portare a perdite fiscali riportabili, con le consuete regole (ilimitatamente, ma deducibili, x anno, fino all'80% del reddito d'impresa, x i soggetti Ires)

➤ **X Irpef**, l'investimento non detratto, per incapacienza, può essere detratto nei 3 periodi d'imposta successivi (non oltre).

➤ **Cessione (anche parziale) dell'invest. < 2 anni → decadenza:**

- restituzione della detrazione Irpef, con interessi legali;
- tassazione della deduzione, con interessi legali (x sogg. Ires).

Si ritiene anche x l'eventuale restituzione di CS o della riserva di capit

➤ **Attuazione:** necessaria autorizzazione Ue (no aiuti di Stato) + DM Economia entro 19.12.2012 (!).

Studio DeStefani

## La start-up innovativa: incentivi all'investimento

### Esempio

Investimento di una PF in una start-up innovativa:



Anno	Versamento a C.S.	Detrazione Irpef 19%
2013	500.000	95.000
2014	200.000	38.000
2015	300.000	57.000
	<b>1.000.000</b>	<b>190.000</b>




25%, se:  
- a vocazione sociale o  
- esclusivamente  
prodotti o servizi  
innovativi ad alto  
valore tecnologico in  
ambito energetico

Ho già un «Roe personale» del 19% solo per 1 anno (cassa)

Investimento di una SC in una start-up innovativa:

$1.000.000 \times 20\% \times 27,5\% = 55.000$  euro di minore Ires della SC

Ires ridotta del 5,5% dell'investimento (20% x 27,5%) o del 7,43% (27% x 27,5%), se a vocazione sociale o esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.



Studio DeStefani

## La start-up innovativa: remuneraz. con strum. fin.

Anche x incubatori

Art. 27, DL 18.10.2012, n. 179

No tax su fringe benefit x assegnazioni gratuite o agevolate a dip. (anche TD o PT), CO.CO.PRO. o ammin., di strum. finanz., quote o azioni.

A differenza dei piani di azionariato diffuso:

di cui all'art 51, c. 2 lett. g, Tuir: non tassato «il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti x un imp. non > compless. nel per. d'imp. a 2.065,83 euro, a cond. che non siano riacquistate dalla soc. emittente o dal dat. di lav. o cmq. cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percez.»

➤ No limite di esenzione di 2.065,83 euro,  
ma x start-up esente anche oltre.

➤ No obbligo di offerta «alla generalità dei dipendenti» ovvero «a categorie di dipendenti, ricomprendendo in tale ultimo concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai ecc.), ma anche i dipendenti di un certo tipo o che svolgono le medesime mansioni (turnisti, expatriates ...)» (ris. 04.12.2012, n. 103/E),  
ma x start-up anche solo x determinati lavoratori.

➤ No divieto di cessione a terzi entro 3 anni,  
ma x start-up solo divieto di riacquisto dalla start-up, incubatore o gruppo (→ ok la cessione a terzi, anche subito dopo l'assegnazione).

Se riacquisto, come per le cessioni entro 3 anni nei piani di azionariato diffusi, si tassa come:

- redd. di lav. dip. amm. il valore al momento dell'assegnaz. (non «della cessione», rd. al decreto), che era stato esentato;
- reddito diverso, la plusvalenza (diff. tra corrispettivo ricevuto e valore all'assegnazione) (se diff. neg. → minusvalenza).

## Ace: per i soggetti IRES

Art. 1, DL n. 201/2011

Al netto delle perdite pregresse.

Deduzione dal reddito complessivo netto (RCN) del 3% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010. Confronto tra PN di bilancio al 31.12.2010 e al 31.12.XX, senza tener conto del relativo utile d'esercizio

Per 2011-2013,  
% del 3%.

3 %

X

Incremento del capitale proprio, rispetto a quello esistente al 31.12.2010



DEDUZIONE DAL REDDITO



La SC ha già un Roe dello 0,83% sul vers. a CS o ris. cap. (100x3%x27,5%). Ogni anno!

Se deduz. ACE > RCN → deduco anni successivi (senza limiti temp. e quantit.).

Incremento del capitale proprio, rispetto a quello esistente al 31.12.2010



INCREMENTI

-

DECREMENTI